

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 35/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 luglio 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il bilancio dell'esercizio finanziario 1996 dell'ENEL spa, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione professor dottor Roberto Coltelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione a dette Presidenze — oltre che del bilancio di esercizio

corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio dell'esercizio 1996 — corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione — dell'ENEL spa l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società stessa.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Fto: R. Coltelli

Depositata in Segreteria il 21 luglio 1997.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENEL S.p.A. PER L'ESERCIZIO 1996*****SOMMARIO**

1. - Premesse	Pag.	13
2. - La direttiva dell'Unione europea sul mercato interno dell'e- lettricità	»	13
3. - La costituzione dell'Autorità indipendente. L'atto di conces- sione e la convenzione	»	14
4. - Il nuovo assetto del settore elettrico	»	16
5. - L'organizzazione della società. Il nuovo statuto. Le prospet- tive innovative	»	18
6. - Gli organi	»	19
7. - Il personale	»	21
8. - La produzione di energia elettrica. La programmazione. Gli apporti dei terzi produttori. La situazione debitoria dell'uten- za morosa	»	25
9. - L'attività produttiva	»	30
10. - I rapporti con le regioni e gli enti locali	»	32
11. - Le partecipazioni	»	33
12. - Il regime tariffario. Le quote di prezzo. Gli oneri nel set- tore nucleare	»	35
13. - Le scritture contabili	»	41
14. - Lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio 1996	»	43
15. - I risultati dell'esercizio. I quozienti di bilancio e gli indica- tori gestionali	»	49
16. - Il bilancio consolidato del gruppo	»	51
17. - Conclusioni	»	53

(*) La precedente relazione, che riferisce sulla gestione finanziaria della società per l'esercizio 1995, è stata deliberata da questa sezione con determinazione n. 43/96 del 1° agosto 1996, e quindi comunicata alle Camere del Parlamento a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

1. Premesse.

La Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL s.p.a. nell'esercizio 1996 e nel periodo successivo fino alla data corrente.

I dati di seguito riportati dei quali è omessa l'indicazione della fonte sono tratti dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società, e dagli atti e documenti sottoposti al suo esame nel corso delle riunioni collegiali.

Il referto è presentato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, conservata espressamente in vigore dalla successiva legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e si adegua alle prescrizioni di quest'ultima.

La gestione dell'esercizio 1996 ha già formato oggetto di esame nella relazione precedente, fino alla data della sua deliberazione; nel presente referto sono richiamati gli argomenti di attuale interesse.

La precitata relazione della Corte ha formato oggetto di esame del consiglio di amministrazione della Società, nella riunione del 23 settembre 1996, nel corso della quale sono state fornite indicazioni esplicative, delle quali è menzione nel corso del presente referto.

Il magistrato della Corte dei conti ha dichiarato di ravvisare che le indicazioni predette, riportate nel verbale della riunione, costituivano la risposta alle osservazioni formulate dalla Corte, in adempimento al disposto del sesto comma dell'art. 3 della precitata legge n. 20 del 1994.

2. La direttiva dell'Unione europea sul mercato interno dell'elettricità.

Per l'organizzazione e l'attività dell'ENEL, nel quadro dei rapporti con le imprese di produzione e distribuzione dell'energia e con gli utenti, riveste in prospettiva fondamentale rilievo la direttiva dell'Unione europea n. 96/92/CE sulle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità, deliberata dal "Consiglio energia" (composto dai Ministri responsabili per l'energia negli Stati membri) il 20 giugno 1996, dal Parlamento europeo il 19 dicembre 1996, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 gennaio 1997.

Come accennato nella precedente relazione la direttiva è stata definita a conclusione di un pluriennale dibattito tra le diverse soluzioni proposte, e realizza la composizione delle differenti istanze, rispettivamente ispirate ad un modello liberista e ad un modello dirigista delle politiche nazionali di organizzazione del settore elettrico.

In sintesi la direttiva prevede per la costruzione di nuovi impianti di generazione il procedimento di autorizzazione, o in alternativa la procedura di gara di appalto; l'affidamento ad unico soggetto della gestione della rete di trasmissione e del dispacciamento. L'accesso alla rete di trasmissione può essere riservato ad un solo operatore (Acquirente unico), per le forniture ad utenti che utilizzano quantitativi di energia inferiori a importi determinati; è invece "negoziato" da parte dei "clienti idonei", che utilizzano maggiori quantitativi di energia, e possono procedere ad acquisti presso fornitori liberamente prescelti. Il limite dei quantitativi minimi di accesso alla categoria dei "clienti idonei" deve essere progressivamente ridotto nel corso del tempo.

Ancora per disposto della direttiva le imprese elettriche che svolgono attività di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, o altre attività non rientranti nel settore elettrico ("imprese elettriche integrate"), devono tenere "conti separati" per le "attività di generazione, trasmissione e distribuzione", accludendo "in allegato ai loro conti annuali uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività".

3. La costituzione dell'Autorità indipendente. L'atto di concessione e la convenzione.

A) Come riferito nelle precedenti relazioni la dismissione della partecipazione dello Stato nella Società è stata subordinata alla "creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi" (legge n. 474 del 30 giugno 1994, di conversione del decreto legge n. 332 del 30 maggio 1994).

In conformità, la legge n. 481 del 14 novembre 1995 ha istituito l' "Autorità di regolazione" per l' energia elettrica e il gas. Dopo l'emissione del previsto regolamento l'Autorità deve svolgere le funzioni in precedenza esercitate dal Ministero dell'industria, formulare proposte degli atti di concessione, delle convenzioni e dei contratti di programma, fissare le tariffe di base definendone i pa-

rametri, emanare direttive ed effettuare controlli sullo svolgimento dei servizi.

L'Autorità è stata costituita, e con deliberazione dell'11 dicembre 1996 ha approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (n. 93 del 22 aprile 1997).

Nella riunione del consiglio di amministrazione dell'ENEL del 30 maggio 1997 è stata acquisita la deliberazione adottata dall'Autorità il 28 maggio precedente, concernente l'accordo tra ENEL ed ENI per la costituzione di società di produzione di energia elettrica, di cui è di seguito esposizione.

In data 12 giugno 1997 l'Autorità ha adottato due documenti, concernenti il nuovo regime tariffario. Con successiva deliberazione del 26 giugno 1997 ha disposto l'inglobamento nelle tariffe dei sovrapprezzi. Gli accennati argomenti vengono di seguito in esame.

B) Alla legge istitutiva dell'Autorità ha fatto seguito l'atto di concessione, emanato con decreto del Ministro dell'industria del 28 dicembre 1995, che approva la convenzione stipulata con l'ENEL.

La convenzione si limita a regolare "le sole attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita" dell'energia elettrica. Le attività di "importazione, esportazione e produzione" sono esercitate dalla Società in regime di concessione, ma "in assenza di apposite previsioni nel relativo disciplinare".

Dall'oggetto della convenzione restano escluse, come nella previgente normativa, le attività produttive svolte dalle imprese "per uso proprio o per la cessione all'ENEL", o con utilizzo "di fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate", o in quantità inferiori a dati importi. E' inoltre esclusa la produzione delle imprese elettriche degli enti locali, secondo prescrizione della legge n. 481 del 1995.

La concessionaria è tenuta all'osservanza degli "obblighi del servizio universale", e cioè "all'adempimento di tutte le obbligazioni di interesse economico generale" ("programmazione, a lungo termine, dei mezzi di copertura della domanda"; "diffusione del servizio su tutto il territorio nazionale"; "parità di trattamento").

All'ENEL sono pertanto conservate, "sulla base di criteri e modalità predefiniti", "le funzioni in materia di programmazione e realizzazione dei mezzi di copertu-

ra della domanda e quelle in materia di coordinamento delle attività elettriche".

La convenzione ha previsto l'adozione da parte della Società della "Carta dei servizi nel settore elettrico". La Carta è stata deliberata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 18 gennaio 1996.

4. Il nuovo assetto del settore elettrico.

Ai sensi della legge n. 481 del 1995, e in conformità della precitata direttiva comunitaria, "i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico" devono disporre la "separazione contabile e amministrativa" delle "diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione, come se le stesse fossero gestite da imprese separate".

La convenzione prescrive che "il sistema di separazione contabile e amministrativo" deve essere adottato dalla Società entro il 18 novembre 1997, e nei successivi sei mesi la Società stessa è tenuta a costituire altra società per azioni, alla quale saranno successivamente trasferiti "tutti i beni e rapporti, attività e passività, relativi alla produzione dell'energia elettrica". Questo adempimento, tuttavia, "è subordinato all'applicabilità alle operazioni di conferimento del trattamento fiscale" previsto dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990.

Inoltre, "in conformità alle direttive che dovessero essere in tal senso impartite dall'Unione Europea", è prevista la costituzione di una separata società per la trasmissione.

Il nuovo modulo organizzativo del sistema elettrico è stato delineato nei termini generali da una commissione consultiva, costituita presso il Ministero dell'industria, con la deliberazione in data 28 gennaio 1997 di un documento, trasmesso alle competenti Commissioni del Parlamento.

Il documento, in adeguamento alla direttiva comunitaria, prefigura la creazione di due mercati: uno dei consumatori ("clienti vincolati") di piccole o medie quantità di energia elettrica, fornita da un soggetto che le acquista per loro conto ("Acquirente unico"); l'altro ("Mercato elettrico all'ingrosso") dei consumatori di grande quantità di energia ("clienti idonei"), che possono procedere all'acquisto secondo libera scelta.

In tale prospettiva è previsto che "l'ENEL prefiguri fin d'ora... la creazione di un